

REGOLAMENTO (UE) N. 1233/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le agenzie di credito all'esportazione («ACE») contribuiscono allo sviluppo del commercio mondiale sostenendo le esportazioni e gli investimenti delle società in modo complementare alle prestazioni del settore finanziario e assicurativo privato. L'Unione è parte dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («OCSE»). L'accordo, quale concluso dai partecipanti, disciplina le condizioni e i termini finanziari che le ACE possono offrire, al fine di promuovere condizioni uniformi per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.
- (2) Gli orientamenti che figurano nell'accordo e le norme specifiche in tema di finanza di progetto si applicano nell'Unione a norma della decisione 2001/76/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che sostituisce la decisione del 4 aprile 1978 relativa all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno ⁽²⁾, e della decisione 2001/77/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa all'applicazione dei principi di un accordo quadro sul finanziamento di progetti nell'ambito dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ⁽³⁾.
- (3) L'accordo contribuisce indirettamente, per il tramite dell'attività delle ACE, al commercio libero ed equo e agli investimenti da parte di imprese che avrebbero altrimenti un minor accesso alle agevolazioni creditizie fornite dal settore privato.
- (4) È opportuno che, nell'istituire, sviluppare e applicare i propri sistemi nazionali di credito all'esportazione, così come nell'esercizio della propria vigilanza sulle attività di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, gli Stati membri ottemperino alle disposizioni generali dell'Unione in materia di azione esterna, quali il consolidamento della democrazia, il rispetto dei diritti umani e la coerenza delle politiche per lo sviluppo, nonché la lotta contro il cambiamento climatico.
- (5) I partecipanti all'accordo sono coinvolti in un processo continuo inteso a ridurre al minimo le distorsioni del mercato e a creare condizioni di parità, in virtù delle quali i premi applicati dalle ACE sono basati sul rischio e risultino adeguati per coprire i costi e le perdite di esercizio a lungo termine, oltre a essere conformi agli obblighi nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. Per conseguire tale obiettivo, i sistemi di credito all'esportazione operano in modo trasparente e le agenzie presentano pertinenti relazioni all'OCSE.
- (6) La predisposizione di crediti all'esportazione mirati da parte delle ACE può contribuire a offrire possibilità di accesso al mercato alle imprese dell'Unione, comprese le piccole e medie imprese (PMI).
- (7) I partecipanti all'accordo e gli Stati membri dell'Unione hanno deciso di divulgare determinate informazioni sui crediti all'esportazione in conformità delle norme dell'OCSE e dell'Unione in materia di trasparenza, al fine di favorire la creazione di condizioni di parità per i partecipanti all'accordo e gli Stati membri.
- (8) L'Unione applica le misure in materia di trasparenza e comunicazione enunciate nell'allegato I.
- (9) Vista l'accresciuta concorrenza sui mercati mondiali e al fine di evitare svantaggi competitivi per le imprese dell'Unione, è opportuno che la Commissione, con riferimento all'autorizzazione a negoziare conferita dagli Stati membri, sostenga gli sforzi dell'OCSE per coinvolgere i paesi che non partecipano all'accordo. La Commissione dovrebbe ricorrere a negoziati bilaterali e multilaterali per stabilire norme valide a livello mondiale per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'esistenza di norme valide a livello mondiale in tale settore è un requisito preliminare per creare condizioni di parità nel commercio mondiale.
- (10) Se è vero che i paesi OCSE sono guidati dall'accordo, i paesi che non sono membri dell'OCSE non partecipano all'accordo, il che potrebbe comportare un vantaggio competitivo per gli esportatori di questi ultimi. Detti paesi sono pertanto incoraggiati ad applicare l'accordo al fine di garantire condizioni di parità anche a livello mondiale.
- (11) Vista la politica dell'Unione sul miglioramento della legislazione, volta a semplificare e migliorare la normativa esistente, nelle future revisioni dell'accordo la Commissione e gli Stati membri dovrebbero appuntare la loro attenzione, ove opportuno, sulla riduzione degli oneri burocratici per le imprese e le amministrazioni nazionali, incluse le ACE.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2011.

⁽²⁾ GU L 32 del 2.2.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 32 del 2.2.2001, pag. 55.

